



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 14 Ottobre 2017

PIATTAFORMA RINNOVO CONTRATTUALE LE RICHIESTE CONAPO PER I VIGILI DEL FUOCO!

Pubblichiamo in allegato la piattaforma che il CONAPO ha depositato alla Funzione Pubblica (e agli organi di governo) in data 11/09/2017 in vista del prossimo rinnovo del contratto di lavoro dei Vigili del Fuoco. Di seguito le email intercorse e le ricevute delle PEC inviate.

Da: Segreteria Ursps [Dipartimento della Funzione Pubblica]

Inviato: lunedì 4 settembre 2017 19:07

A: 'fns@cisl.it'; 'uilpavigilidelfuoco@pec.it'; 'coordinamentovvf@fpcgil.it'; 'nazionale@conapo.it'; 'segreteria@confsalvigilidelfuoco.it'; 'vigilidelfuoco@pec.usb.it'; 'segreteria@pec.apvvf.it'; 'bassan.kayed@vigilfuoco.it'; 'presidenza@pec.sindirvvf.it'

Oggetto: Sollecito alle OO.SS. di invio piattaforme

Con riferimento alla e-mail del 27 luglio, che ad ogni buon fine si allega in calce, si rinnova l'invito, già rivolto dal Sottosegretario Angelo Rughetti, a inviare all'Ufficio relazioni sindacali di questo Dipartimento la vostra piattaforma per consentire alla delegazione di parte pubblica una migliore preparazione dei prossimi incontri entro lunedì 11 settembre.

Con l'occasione si ringrazia chi ha già provveduto all'invio.

(Segreteria Ufficio Relazioni Sindacali Funzione Pubblica)

Da: CONAPO Nazionale [mailto:nazionale@conapo.it]

Inviato: lunedì 11 settembre 2017 22:01

A: Segreteria Ursps [Dipartimento della Funzione Pubblica]

Cc: 'nazionale@conapo.it'

Oggetto: R: Sollecito alle OO.SS. di invio piattaforme

Si allega la piattaforma richiesta (rinnovo contratto VVF)

Cordali saluti

CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Segreteria Generale

Posta Elettronica Certificata

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/09/2017 alle ore 01:41:45 (+0200) il messaggio

"SG 220-17_PIATTAFORMA_CCNL" proveniente da "conapo.nazionale@pec.it"

ed indirizzato a: protocollo_dfp@mailbox.governo.it (Ministro Semplificazione e Pubblica Amministrazione + Sottosegretario Semplificazione e Pubblica Amministrazione + Dipartimento Funzione Pubblica)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opcc285.20170911014114.13524.09.1.68@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/09/2017 alle ore 01:41:19 (+0200) il messaggio

"SG 220-17_PIATTAFORMA_CCNL" proveniente da "conapo.nazionale@pec.it"

ed indirizzato a: gabinetto.ministro@pec.interno.it (Ministro Interno)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opcc285.20170911014114.13524.09.1.68@pec.aruba.it



Alleghiamo la piattaforma CONAPO inviata alla Funzione Pubblica in data 11 settembre 2017



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 11 Settembre 2017

Prot. n. 220/17

**Al Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione
On. Marianna MADIA**

**Al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
On. Angelo RUGHETTI**

**Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio per la contrattazione collettiva**

e, per conoscenza

**Al Ministro dell' Interno
On. Marco MINNITI**

**Oggetto: Procedimento negoziale triennio 2016/2018 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Trasmissione piattaforma rivendicativa CONAPO.**

Si trasmette in allegato sintetica piattaforma rivendicativa di questa organizzazione sindacale CONAPO relativa al rinnovo del Contratto di Lavoro del personale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si prega di prendere atto delle sperequazioni esistenti con gli altri corpi dello Stato, che si chiede di **sanare mediante ulteriori stanziamenti aggiuntivi nella prossima legge di bilancio.**

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)**



Si allega piattaforma

CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA
PROCEDIMENTO NEGOZIALE TRIENNIO 2016/2018
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
(PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE)

PREMESSA

I Vigili del Fuoco sono da decenni trattati come un corpo di serie B in quanto a retribuzioni e pensioni, nettamente inferiori agli altri Corpi dello Stato (tra cui la Polizia di Stato, solito ministero dell'interno). **Inoltre ora la medesima sperequazione avviene anche - cosa gravissima - con il paragone con il personale EX Corpo Forestale dello Stato che è transitato nei Vigili de Fuoco a seguito della soppressione del Corpo.**

Una sperequazione retributiva che ammonta a quasi 7 mila euro annui medi lordi pro-capite come si evince dai resoconti della Ragioneria Generale dello Stato ([vedasi tabella allegato 1](#)) e che nello specifico si sostanzia in 300 euro netti ogni mese in meno per le qualifiche inferiori e in differenze retributive molto più cospicue salendo di grado.

ATTENZIONE - Non tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco soffre di questa sperequazione rispetto alle Forze di Polizia. Dai nostri calcoli e dai resoconti della Ragioneria Generale dello Stato **risulta infatti gravemente penalizzato il personale in divisa destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza che espleta funzioni direttive, tecnico operative e operative.**

Così non è (nell'attuale ordinamento) per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche – personale che non ha compiti operativi e di soccorso pubblico, non ha qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, non ha obblighi di mobilitazione, non veste l'uniforme e ha un rischio lavorativo analogo a quello del normale pubblico impiego poiché si tratta di personale assimilabile nella quasi totalità a quello impiegatizio a supporto degli altri Corpi dello Stato (amministrazione civile dell'interno e amministrazione civile della difesa), rispetto ai quali non si ha notizia di sperequazione retributiva e pensionistica. Anzi a tale personale dei ruoli amministrativi del Corpo dei Vigili del Fuoco sono stati concessi trattamenti specifici analoghi al personale che rischia la vita che di seguito elenchiamo: 1) non hanno decurtazione stipendiale in caso di malattia diversamente da tutti i restanti impiegati pubblici – 2) beneficiano del bonus 80 € concesso dal governo Renzi nell'ambito delle misure antiterrorismo, diversamente da tutti i restanti impiegati pubblici – 3) nell'ultimo contratto di lavoro hanno avuto aumenti retributivi superiori al tetto del 3,5% fissato per tutti i pubblici dipendenti – 4) hanno percepito, diversamente da tutti i restanti impiegati pubblici, gli assegni perequativi negli anni 2010-2014 a compensazione del blocco degli aumenti delle retribuzioni in caso di avanzamento di carriera – 5) in caso di malattia dovuta a causa di servizio hanno diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata, istituti invece abrogati nel 2011 per tutti i restanti impiegati pubblici – 6) in caso di invio in trasferta hanno diritto all'indennità di missione diversamente dagli altri impiegati pubblici ai quali questo istituto è stato abrogato.

Risulta pertanto necessario, **in caso di risorse finanziarie insufficienti alla piena equiparazione retributiva** (risorse ad oggi non ancora quantificate da parte del governo),

prevedere che, tutti i fondi che saranno destinati (in attuazione della specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010) agli aumenti retributivi aggiuntivi rispetto al normale pubblico impiego (85 euro medi lordi) siano interamente e prioritariamente destinati a perseguire le misure di equiparazione retributiva dei vigili del fuoco (quelli in uniforme, destinatari della qualifica di pubblica sicurezza e percettori dell'indennità di rischio) con gli altri corpi dello Stato come di seguito specificato nella sezione "parte retributiva".

Solo in caso di riordino delle carriere che istituisca l'auspicato *"ruolo tecnico-logistico"* (che chiediamo da tempo), ivi inserendovi il personale operativo non più idoneo e il personale "tecnico e informatico" alla stregua del ruolo tecnico della polizia di stato (prevedendo correlati obblighi e doveri specifici a supporto della componente operativa), potranno essere estesi istituti retributivi derivanti dalla specificità lavorativa.

In conclusione si chiedono ulteriori stanziamenti di risorse finanziarie per perseguire quanto richiesto in merito alla parità di trattamento con altri corpi.

PARTE RETRIBUTIVA

In disparte l'incremento della voce retributiva "stipendio" che dovrà seguire criteri comuni con i restanti dipendenti pubblici per il personale amministrativo-contabile e criteri comuni con le forze di polizia per il personale VF in divisa, si rende necessario perseguire con estrema urgenza la perequazione delle seguenti voci retributive con gli altri corpi:

ASSEGNO FUNZIONALE- Istituire lo scatto dell'assegno funzionale *"almeno"* ai 17, 27, 32 anni di servizio per il personale VVF in uniforme (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza), così come già previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile dall'art. 6 del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e *"almeno"* con gli stessi importi ([vedasi tabella allegato 2](#)) di cui all'art 8 del DPR 51/2009 (meglio ancora con i nuovi importi rideterminati nel comparto sicurezza per questo triennio negoziale 2016/2018). Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio utile all'assegno funzionale, in analogia a quanto già avviene negli altri corpi, si tenga conto anche del servizio militare di leva comunque prestato, del servizio precedentemente prestato in altri corpi dello stato, nonché del servizio prestato quale vigile del fuoco volontario/discontinuo

INDENNITÀ DI RISCHIO - Aumentare gli importi della indennità di rischio del personale VVF in uniforme (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza), fino a parificarli *"almeno"* agli importi della indennità pensionabile ([vedasi tabella allegato 3](#)) corrisposta alle omologhe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, determinati dall'art. 4 del DPR 184/2010 (meglio ancora con i nuovi importi rideterminati nel comparto sicurezza per questo triennio negoziale 2016/2018), prevedendo altresì che l'indennità di rischio (come avviene negli altri Corpi) progredisca ad ogni promozione (e non solo al passaggio concorsuale tra ruoli come oggi avviene).

INDENNITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - I vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' articolo 35, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229) e comporta doveri e responsabilità non comuni ai pubblici dipendenti (vedasi Cassazione penale, sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986, che annovera anche i vigili del fuoco tra soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di

obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica) non risulta essere remunerata. Si chiede di istituire specifica indennità fissa e continuativa “di pubblica sicurezza” rapportata alle funzioni e responsabilità di pubblica sicurezza svolte dal personale che all’ interno del Corpo riveste tale qualifica in via continuativa.

INDENNITA’ NOTTURNA E FESTIVA – occorre incrementare l’importo dell’indennità oraria notturna, festiva e superfestiva di cui all’art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , ferma ormai da quasi 30 anni. Si chiede di adeguarli ai vigenti importi orari per le analoghe indennità delle forze di polizia.

INDENNITA’ SPECIALISTI – occorre perequare le indennità specialistiche del personale elicotterista, nautico, sommozzatore, con le analoghe indennità previste per le Forze di polizia. Occorre istituire in analogia agli altri corpi, ulteriori voci retributive relative alle specializzazioni, tra cui personale TLC addetto alle telecomunicazioni (già specialista ma non retribuito), conduttore cinofilo e aerosoccorritore (da istituire quali specializzazioni)., Da tenere ben presente che l’art. 3, comma 156 della legge 350/2003 ha stanziato fondi per le indennità di un numero di personale nautico e sommozzatore ben superiore a quello in servizio attualmente, pertanto tali somme vanno redistribuite sul personale nautico e sommozzatore oggi in servizio, aumentandone la specifica indennità.

INDENNITA’ DI FUNZIONE E QUALIFICAZIONI FORMATIVE – occorre istituire indennità per la funzione di Capo Turno Provinciale, Ros, Dos, e chi partecipa alla catena di comando operativa assumendosi responsabilità, istruttori professionali, personale che in seno a commissioni e gruppi di lavoro svolge funzione di consulente per l’amministrazione. Occorre inoltre istituire una specifica indennità per tutte le qualificazioni formative operative “non di base” tra cui a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) SAF, SFA, SA, NBCR 2 / 3, USAR M / H, TAS 2, autisti 3°/ 4°, patente nautica 1°/ 2°, patente anfibio, GOS , Cinofili, ecc. , da corrispondersi quale trattamento accessorio correlato all’effettivo svolgimento della funzione, venendo contestualmente a cessare ogni precedente retribuzione accessoria e discontinua derivante dal FUA.

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITÀ- Ferme restando le indennità previste dalle specializzazioni possedute va riconosciuta l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di immersione e di imbarco. Essa è erogata su base mensile in funzione delle presenze e dell’attività svolta rispettivamente al personale aeronavigante, al personale VV.F. che a vario titolo si imbarca su velivoli VF per attività di soccorso e/o addestramento, ai sommozzatori ed al personale nautico (vedasi identica indennità già corrisposta al personale delle forze di polizia e forze armate).

INDENNITA’ DI TRASCINAMENTO – Occorre istituire indennità di trascinamento identica a forze di polizia e militari, da corrispondere qualora il personale specialista venga restituito al servizio ordinario, non avendo più titolo al godimento delle indennità correlate alla specializzazione ma ad una indennità cosiddetta di "trascinamento", in virtù di quanto previsto dall’art. 13, ultimo comma, del DPR 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n. 394/1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996.

INDENNITA DI TURNO – si richiede di estendere una indennità di turno di importo da determinare agli uffici e servizi che svolgono attività in turni correlate o complementari al soccorso, al personale delle strutture di formazione inserito nei turni, nonché al personale

parzialmente inidoneo che, compatibilmente con lo stato di salute, può essere reimpiegato utilmente nei turni in particolari settori correlati all'attività di soccorso (ad esempio sala operativa). Estendere indennità di turno al personale specialista (elicotterista, sommozzatore e portuale). Rimuovere il limite massimo di 133 turni annui per il pagamento in quanto la prestazione va comunque remunerata anche se tale limite viene superato per effetto di emergenze e calamità.

MAGGIORAZIONE INDENNITA DI TURNO IN CASO DI PARTECIPAZIONE A EVENTI CALAMITOSI – gli accordi vigenti prevedono che “nel caso di partecipazione agli eventi calamitosi di cui all’art. 34 del Contratto collettivo integrativo del 30 luglio 2002 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la misura dell’indennità’ prevista dall’art. 22, comma 1 del C.C.N.L. 26 maggio 2004, viene commisurata a 12 € durante la prima fase operativa di cui all’art. 35 del richiamato contratto integrativo; a 9 € per la seconda fase, mentre nella terza fase viene corrisposta la misura di 6 €. Tali importi, troppo datati, sono il multiplo della originaria indennità di turno ordinaria, che nei successivi contratti è aumentata senza adeguare l’indennità di turno in calamità. Va rideterminata in “20 € durante la prima fase operativa di cui all’art. 35 del richiamato contratto integrativo; a 15 € per la seconda fase, mentre nella terza fase viene corrisposta la misura di 10 €”.

INDENNITA PER SOCCORSO ESTERNO – rimuovere il limite dei 133 turni annui e aumentare gli importi.

INDENNITA' DI MISSIONE – occorre parificarla negli importi e nelle modalità a quella in uso presso le forze di polizia, in particolare la maggiorazione oraria di cui all’art. 6, comma 3 del DPR n. 254/99, così come rivalutata dall’art. 13, comma 7 del DPR n. 51/2009: Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di euro 8,00 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno di ordinario di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. Oltre a quanto già riconosciuto alle Forze di Polizia come di seguito: Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia - Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi - L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto - La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria

di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio - L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio - Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione - I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio. Inoltre la legge 26 luglio 1978, n. 417, prevede all'art. 9 che l'uso (e il rimborso) del mezzo proprio può essere autorizzato per i dipendenti, con procedimento motivato, qualora lo impongano particolari esigenze di servizio e qualora risulti economicamente più vantaggioso rispetto ad altre alternative. Fattispecie prevista anche dall' art. 28 del Contratto Collettivo Integrativo del 2002 (sottoscritto in data 24/04/2002), ma l'art. 16 del medesimo contratto integrativo subordina tale possibilità (in missione con auto propria) alla stipula di una apposita polizza assicurativa, il che ha reso di fatto impossibile tale istituto. Occorre prevedere, in analogia alle forze di polizia, che l'uso del mezzo proprio possa essere autorizzato anche in caso di adeguata manleva verso l'amministrazione da parte del dipendente che, volontariamente, intenda servirsi di tale istituto.

INDENNITA' DI IMBARCO E INDENNITA DI COMANDO NAVALE – occorre istituire anche per i Vigili del Fuoco le indennità di imbarco e indennità supplementari previste dalla legge n. 78/1983 per il personale militare e successivamente estese al personale delle forze di polizia attraverso i rispettivi procedimenti negoziali.

INDENNITA' DI ESPOSIZIONE AL RUMORE – occorre chiarire inequivocabilmente che ai vigili del fuoco in servizio presso le sedi aeroportuali spetta (come avviene per gli altri corpi), ove ne ricorrono i presupposti, l'indennità di esposizione al rumore di cui al DPR n.146/75 - tabella A, gruppo IV, n. 3. La previsione contrattuale di 30 anni fa (sottoscritta dai sindacati di allora) che essa è già inglobata nell'indennità di rischio dei VVF è semplicemente assurda e foriera di ulteriori sperequazioni con gli altri corpi.

INDENNITA' DI REPERIBILITA' – Occorre istituire l'indennità per il personale operativo e aumentare gli importi anche della esistente indennità di reperibilità per i funzionari.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE - L'art. 46, comma 2 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 30/07/2002 prevede che *“il personale convocato dalle CC.MM.OO., dal Servizio Sanitario Nazionale del CN.VV.F. ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del DPR*

210/84 (*libretto sanitario di rischio*) **ha diritto al recupero delle ore** impegnate oltre l'orario di lavoro". Trattandosi di un obbligo non si comprende come possa essere compensato con ore a recupero. Occorre specificare che si tratta di tempo di lavoro a tutti gli effetti (sceglierà il dipendente, seguendo l'istituto della banca ore, se computare la prestazione a recupero delle ore o a pagamento dello straordinario).

TEMPO VESTIZIONE UNIFORME E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – trattandosi di un obbligo occorre sia considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro e quindi retribuito.

PARTE NORMATIVA

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – non è ulteriormente rinviabile l'istituzione della previdenza complementare per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i cui appartenenti rischiano di essere i pensionati più poveri del pubblico impiego. Più poveri degli altri corpi perché a retribuzione inferiore corrisponderà pensione inferiore. Più poveri del resto del pubblico impiego perché questi lavoratori possono contare su una integrazione della pensione a oggi ancora preclusa ai vigili del fuoco. Come è noto la legge 335/95 (legge Dini) ha riformato il sistema pensionistico prevedendo per il personale con minore anzianità contributiva, il passaggio "dal sistema pensionistico retributivo al sistema misto o contributivo. Sistema poi introdotto per tutti per la quota dal 2012 per effetto della legge Fornero. La legge 335/95 prevedeva la costituzione di forme di previdenza complementare, per compensare in parte la diminuzione dell'importo delle pensioni determinate con il sistema contributivo. In sostanza la legge Dini prevedeva un "*primo pilastro pensionistico*" a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e un "*secondo pilastro pensionistico*" erogato da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria che doveva essere fatto subito. Così è stato per varie amministrazioni dello Stato ma non per i Vigili del Fuoco, nonostante siano trascorsi ben 22 anni dalla legge Dini. Pertanto in questi 22 anni i Vigili del Fuoco inseriti nel sistema misto o contributivo sono stati fortemente danneggiati dal punto di vista pensionistico e giustizia vuole che il ministro competente dovrebbe sanare la questione anche proponendo una norma che estenda ai Vigili del Fuoco il sistema pensionistico retributivo sino alla data di istituzione della previdenza complementare.

MALATTIE PROFESSIONALI – occorre svincolare i vigili del fuoco dal calvario amministrativo per vedersi riconosciute dipendenti da causa di servizio alcune patologie gravi. E' necessario individuare a priori un elenco delle malattie professionali che hanno una elevata incidenza tra i vigili del fuoco, in modo che abbiano chiara eziologia lavorativa esonerando il vigile del fuoco dall'onere di una prova che difficilmente potrà produrre in caso di patologie che sovente si manifestano a distanza di anni dall'esposizione nocive e sovente non sono riconducibili a un'unica causa ma a più interventi operativi.

TERAPIE SALVAVITA (art. 15 del DPR 07/05/2008 vvf) – occorre chiarire inequivocabilmente che sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (quindi scomputati ai fini del licenziamento e delle decurtazioni stipendiali) non solo i giorni in cui si effettuano le terapie salvavita a anche i giorni di assenza cagionati dagli effetti delle citate terapie salvavita (si pensi ad esempio alle chemioterapie).

RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER FERITE E LESIONI RIPORTATE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE, NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO – i vigili del fuoco sono altamente esposti

agli infortuni sul lavoro, a seguito dei quali devono anticiparsi le spese di cura che non ricadono nelle garanzie della polizza assicurativa sanitaria stipulata dall'Opera nazionale di assistenza (polizza subordinata alle disponibilità d bilancio dell'ente assistenziale pertanto di durata incerta). E' necessario garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute (e da sostenere) nel corso del lungo procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale anticipo di quanto dovrà essere comunque corrisposto a favore del vigile del fuoco per patologie, ferite o lesioni riportate in missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

DECURTAZIONI STIPENDIALI PER ASSENZE DA MALATTIA IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO – in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, occorre eliminare le decurtazioni del 10% e del 50% della retribuzione che avvengono rispettivamente dopo nove e dopo dodici mesi di assenza per malattia, in quanto i tempi di definizione dei procedimenti relativi alle cause di servizio non sono ben più lunghi e non connessi alla responsabilità del dipendente.

POLIZZA ASSICURATIVA PER ROS (RESPONSABILE OPERAZIONI DI SOCCORSO) – DOS (DIRETTORE OPERAZIONI SPEGNIMENTO) – AUTISTI MEZZI PESANTI – a copertura della responsabilità civile verso terzi (danni non dolosi a terzi) e verso l'amministrazione (danni non dolosi all'amministrazione).

TUTELA LEGALE – in analogia a quanto previsto per le forze di polizia (art. 21 del DPR n. 51/2009) , occorre prevedere che ai vigili del fuoco, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e agenti di pubblica sicurezza, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un legale libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di almeno € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo e salvo rimborso integrale delle spese di difesa del dipendente qualora venga assolto o in caso di archiviazione del procedimento penale. Tale importo può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa, salvo rivalsa ove previsto. Sono inoltre ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

CONGEDO ORDINARIO (FERIE) – occorre prevedere che l'accettazione o il diniego della richiesta di fruizione del congedo ordinario venga comunicata in forma scritta al dipendente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo eccezionali esigenze di servizio.

CONGEDO STRAORDINARIO PER TRANSITO NEI RUOLI SATI A SEGUITO DI PERMANENTE NON IDONEITA' AI SERVIZI OPERATIVI - occorre prevedere (come avviene negli altri corpi) che il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio operativo ma sì idoneo al transito nei ruoli SATI venga collocato in congedo straordinario retribuito in attesa del decreto di reimpiego. Oggi chi ha a sfortuna di incappare in questa circostanza viene tenuto fuori dal lavoro in attesa della ricollocazione, salvo poi coprire con il proprio congedo ordinario (ferie) il periodo di assenza forzato.

CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO – (art. 15 DPR n. 395/1995 forze di polizia) - In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede

un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

CONGEDO STRAORDINARIO PER DONAZIONE ORGANI E MIDOLLO OSSEO – (art. 19 DPR 254/1999 forze di polizia) - Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

ASPETTATIVA PER APRIRE UNA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE – applicare ai vigili del fuoco l'art. 18 della legge 183/2010 che prevede: "i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali ..."

AUTOCERTIFICAZIONE VISTI PER MISSIONI - I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio (come per forze di polizia vedasi dpr n. 51/2009 e forze armate vedasi dpr n. 52/2009)

ATTIVITA' DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E RETRAINING – occorre prevedere espressamente che l'attività obbligatoria di formazione e retraining, qualora effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, è da considerarsi servizio a tutti gli effetti, con facoltà del dipendente di scegliere tra il recupero delle ore o il pagamento dello straordinario. E' necessario inoltre prevedere il principio che l'amministrazione, a inizio di ogni anno, stanzi un budget per straordinari finalizzati a formazione e retraining, nell'attesa che l'organico del Corpo, oggi in carenza di 3500 unità, venga riportato a pieno regime per poter quindi svolgere anche l'attività addestrativa obbligatoria durante la turnazione ordinaria.

FACOLTA' DI RINUNCIA ALLA PAUSA OBBLIGATORIA – si chiede di prevedere, in analogia a quanto previsto in alcuni contratti di lavoro del pubblico impiego, la possibilità di rinuncia facoltativa alla pausa obbligatoria decorse 6 ore continuative di lavoro per il personale non inserito nel dispositivo di soccorso. A maggior ragione inoltre per quel personale (in divisa) che esercita mansioni funzionali, correlate o di supporto al soccorso e che in qualsiasi momento può essere chiamato ad attivarsi senza potersene esimere (come spesso accade) non vi può essere obbligo di pausa essendo per ordinamento sempre impiegabili.

RIMBORSO RETTE ASILI NIDO – (art. 20 DPR n. 51/2009 forze di polizia) - Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

CONGEDO PARENTALE – (art. 15 DPR n. 170/2007 forze di polizia) - al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e' concesso il congedo straordinario sino alla misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio con retribuzione intera, mentre oggi per i vigili del fuoco i giorni a retribuzione intera sono 30.

Si fa riserva di produrre ulteriori rivendicazioni.

Roma, 11 Settembre 2017

Si allegano tabelle retribuzioni.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)





ALLEGATO N. 1 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

**ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO
L'ANALISI DEL SINDACATO CONAPO**

VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

(fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF)

	retribuzioni medie annue lorde - valori assoluti in euro							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VIGILI DEL FUOCO	28.024	30.190	32.043	31.739	32.124	31.421	31.620	31.703
CORPI DI POLIZIA	35.153	35.931	37.049	37.336	38.493	38.202	38.094	37.930
DANNO ANNUALE VIGILI DEL FUOCO	7.129	5.741	5.006	5.597	6.369	6.781	6.474	6.227



ALLEGATO N. 2 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL' ASSEGNO FUNZIONALE

(istituito per le forze di polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO	attuali importi annuali assegno funzionale vigili del fuoco	CORRISPONDENTI QUALIFICHE FORZE DI POLIZIA	attuali importi annuali assegno funzionale forze di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51) e corrispondente danno annuale vigili del fuoco		
			17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno		euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	0 (zero)	VICE QUESTORE AGGIUNTO	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO CAPO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	0 (zero)	VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	0 (zero)	VICE SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	0 (zero)	ASSISTENTE CAPO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	0 (zero)	ASSISTENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	0 (zero)	AGENTE SCELTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	0 (zero)	AGENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30



RICHIESTA PEREQUAZIONE
INDENNITA' DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA' PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA

ATTUALE INDENNITA' DI RISCHIO MENSILE VIGILI DEL FUOCO (fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)		ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE FORZE DI POLIZIA (fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)		DANNO MENSILE AI VIGILI DEL FUOCO	DANNO ANNUALE AI VIGILI DEL FUOCO
euro		euro		euro	
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	VICE QUESTORE AGGIUNTO	830,60	138,55	1801,15
DIRETTORE	634,03	COMMISSARIO CAPO	815,10	181,07	2353,91
VICE DIRETTORE	587,41	COMMISSARIO	807,70	220,29	2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP.	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	ISPETTORE SUPERIORE	789,10	201,69	2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	ISPETTORE CAPO	753,50	221,72	2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	ISPETTORE	730,10	198,32	2578,16
VICE ISPETTORE	531,78	VICE ISPETTORE	707,20	175,42	2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO REPARTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	SOVRINTENDENTE	683,90	181,23	2355,99
CAPO SQUADRA	502,67	VICE SOVRINTENDENTE	680,50	177,83	2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	ASSISTENTE CAPO	615,10	191,58	2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	ASSISTENTE	562,40	138,88	1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	AGENTE SCELTO	519,30	95,80	1245,40
VIGILE DEL FUOCO	423,52	AGENTE	487,80	64,28	835,64